



***DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA***

Anno 2020

N. 3806

Data 20/11/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID 19 - determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla ditta Phoenix International S.R.L. della fornitura a noleggio di prefabbricati da posizionare presso il Presidio Ospedaliero di Rimini e il Presidio Ospedaliero di Riccione CIG: 8511212A53.

AUSL DELLA ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO

OGGETTO:EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID 19 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHOENIX INTERNATIONAL S.R.L. DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI PREFABBRICATI DA POSIZIONARE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIMINI E IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RICCIONE CIG: 8511212A53.

Normativa di riferimento:

- D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” con particolare riferimento agli articoli: 32 comma 2 che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte - 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” - 63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”;
- DPR 5/10/2010 n 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" relativamente alle disposizioni ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 50//2016 e s.m.i.;
- D.L. n. 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120 del 11/09/2020 in particolare:
 - l'art. 1 comma 1, della L. n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (Decreto Semplificazioni), che stabilisce, tra l'altro, *che “in deroga agli articoli 36, comma 2 ... del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ...si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021...”*
 - l'art. 1 comma 2 della medesima L. n. 120 del 11/09/2020 che stabilisce, tra l'altro, che “... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016...”;

- l'art. 1 comma 3 della medesima L. n. 120 del 11/09/2020, che stabilisce, tra l'altro, *“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016....”*
- l'art. 1 comma 4 della medesima L. n. 120 del 11/09/2020, che stabilisce, tra l'altro, *“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta ...”*
- l'art. 2 comma 4 della medesima L. n. 120 del 11/09/2020, che stabilisce, tra l'altro, *“... nei settori dell’edilizia ... sanitaria, ... e per la sicurezza pubblica,...., le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.”*

Atti presupposti:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per sei mesi;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* con la quale è stato prorogato al lo stato di emergenza nazionale fino al 15/10/2020;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, con la quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale;
- ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e s.m.i., recante *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* ed in particolare l'art. 3 comma 5 che prevede, tra l'altro, *“... Ai fini dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all’articolo 1 provvedono con la procedura di cui all’articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63 ...”*;
- ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 638 del 22.02.2020 recante *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020 recante *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa*

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Premesso che:

- in conseguenza alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sono state disposte per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e per i cd. “soggetti attuatori”, di cui all’art. 1 del medesimo provvedimento, nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, specifiche deroghe al D.Lgs. 50/2016 relativamente all’acquisizione di beni e servizi, ritenuto che detto contesto emergenziale impone l’assunzione di iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire le necessarie risorse, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell’ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 638, del 22 febbraio 2020, ai fini dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture strettamente connessi alle attività di cui al medesimo provvedimento, in ragione dell’aggravamento dell’attuale contesto di criticità, si dispone che il comma 5 dell’art. 3 della precedente Ordinanza n. 630/2020 sia sostituito nei termini tali da consentire al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed ai “soggetti attuatori” di provvedere:
 - ove si proceda con la procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di operatori economici;
 - ove si proceda con la procedura di cui all’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 in deroga al comma 6 dello stesso articolo, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità prescritte all’art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 la Regione Emilia Romagna è stata nominata “Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 42 del 20/03/2020, ad oggetto “Misure organizzative Servizio sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza COVID-19”, adottato come Soggetto attuatore dell’emergenza epidemiologica COVID – 19 che conferma le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale come strutture operative delle azioni di contrasto dell’attuale emergenza sanitaria, estendendo loro anche il ricorso alla disciplina contrattuale semplificata e che pertanto autorizza i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali, in qualità di Legali Rappresentanti, di adottare gli atti necessari per la realizzazione di lavori e acquisizione di beni/servizi per l’emergenza sanitaria;

Tenuto conto che:

- lo stato di emergenza sanitaria di rilevanza internazionale, causata dall’epidemia da COVID -19, impone l’adozione di ulteriori misure necessarie ed utili a garantire l’assistenza sanitaria;

- fra le misure necessarie sono previste azioni che comportano e comporteranno nei prossimi mesi, imponenti e significativi interventi sull'organizzazione sanitaria prevedendo altresì parziali modifiche alla logistica per accedere alle strutture Ospedaliere dell'Azienda USL della Romagna, al riguardo è prevista la riorganizzazioni degli ingressi delle aree adiacenti ai punti di pronto soccorso degli ospedali attraverso la realizzazione di strutture esterne da adibire a: attesa pazienti non sospetti COVID, pre-triage di pronto Soccorso, attesa familiari di pazienti, punti informativi ecc;
- è stata effettuata una ricognizione puntuale del fabbisogno e delle tipologie di strutture ma è stata rilevata l'assoluta urgenza, vista l'evoluzione della diffusione del contagio ed al fine di non inficiare la ripresa ed il mantenimento dell'attività sanitaria, di dotare prioritariamente:
 - la struttura Ospedaliera di Lugo di un allestimento in esterno in area attigua al PS in prossimità dell'attuale camera calda composto di moduli dotati diservizi per l'attesa dei pazienti non sospetti covid e per l'attività di pretrriage;
 - la struttura Ospedaliera di Ravenna di due aree di attesa indipendenti dotate di servizi dedicati e servite da ingressi e percorsi distinti strutture adiacenti al Pronto Soccorso;
- E' stata effettuata dalla UOMGII una trattativa che ha individuato la ditta Ditta Phoenix International sede Genova Prot. Ausl n. 276654/A del 20.10.2020 quale affidatario della fornitura a noleggio di prefabbricati a servizio del del P.O. DI Ravenna e P.O. Lugo, di cui alla determinazione n. 3451 del 26/10/2020. In tale procedura sono stati in particolare attenzionati i seguenti aspetti:
 - tempi di fornitura,
 - costi al mq degli allestimenti,
 - versatilità dei moduli proposti e loro rispondenza alle esigenze manifestate,
 - minimizzazione delle opere accessorie in situ,
 - criteri ambientali (per quanto applicabili).

Dalla disamina dei diversi aspetti la soluzione risultata migliore è rilevato essere quella proposta dalla ditta PHOENIX INTERNATIONAL con sede a Genova in Via Cantore 8G int.49-50. Tempi notevolmente contratti rispetto agli altri fornitori, migliore anche l'offerta economica (€/mq) ed apprezzabili tra gli altri la versatilità delle soluzioni, l'aspetto estetico e la sostenibilità ambientale. Si evidenzia infatti che i moduli, disponibili in varie dimensioni e con possibilità di assemblaggi e finiture differenti, sono realizzati tramite il riuso di container merci, di seguito alcune immagini a titolo di esempio.

Visto l'andamento della epidemia COVID – 19 in corso, peraltro ufficialmente conclamato con il DPCM DEL 03/11/2020 che prevede prescrizioni che scattano in tutta Italia riguardano le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, modulate su zone territoriali con diversi livelli di intervento (giallo, arancione, rosso) ;

Anche per l'ambito di Rimini risulta urgente dotare in tempi brevi, le strutture di Pronto Soccorso, di "unità di pre-triage" (UPT), aventi la finalità di valutare la potenziale infezione da virus SARS-Cov-2 negli utenti in accesso al DEA di primo e/o secondo livello e consentire la separazione dei percorsi rispetto all'utente valutato non infetto, al fine di non inficiare la ripresa ed il mantenimento dell'attività sanitaria, presso le seguenti strutture ospedaliere:

1. Ospedale degli Infermi di Rimini (RN) – DEA II, un allestimento in esterno, sotto la pensilina, in area attigua all'ingresso del PS in prossimità dell'attuale camera

- calda, di moduli per l'attività di pre-triage con lavoro personale ed un allestimento per l'attesa dei parenti dotato di servizi igienici;
2. Ospedale Ceccarini di Riccione (RN) – DEA I, un allestimento in esterno di un modulo per attesa parenti dotato di servizi igienici dedicati e servito da ingressi e percorsi distinti in entrata e in uscita;

Dato atto che al fine di evadere con assoluta speditezza la suddetta necessità, confermata dalla Direzione Aziendale, è stato individuato quale Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l'arch. Sandra Fantoni dirigente dell'Unità Operativa Progettazione e Sviluppo Edilizio, che ha ritenuto il preventivo presentato dalla sopra citata Phoenix International di Genova, appositamente interpellata per le specifiche urgenti necessità, per un ammontare complessivo di EUR 58.550,00 iva esclusa, congruo e aderente alle necessità dell'Ausl della Romagna, come da relazione acquisita in atti con prot. 2020/0308833/A del 13/11/2020 e successiva integrazione Prot. 2020/0302921/A del 09/11/2020;

Visto e considerato quanto su esposto, si è avviata la procedura in modalità affidamento diretto (lettera ed allegati in atti Ausl con prot. 2020/0309440/P del 13/11/2020) con la Ditta Phoenix International, della fornitura a noleggio di cui trattasi attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna SATER - Registro di Sistema n. PI307876-20 del 13/11/2020 prevedendo:

- una durata contrattuale di sei mesi per un importo di € 58.550,00 comprensivo di € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- al permanere delle condizioni di necessità, di disporre dell'opzione di rinnovo alle medesime condizioni economiche inerenti al noleggio, per una durata pari a ulteriori sei (6) mesi, escludendo qualsiasi offerta in aumento. E' prevista altresì una proroga al contratto per tre (3) mesi che potrà essere richiesta al termine dei primi sei mesi di contratto oppure alla scadenza dei sei mesi di rinnovo.

Preso atto che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 19/11/2020 alle ore 13:00, risulta caricata a sistema l'offerta da parte della Ditta Phoenix International SRL.

Dato atto che a seguito dello sblocco dell'offerta presentata dalla Ditta Phoenix International SRL si è verificata la piena rispondenza della documentazione amministrativa richiesta, si è pertanto proceduto allo sblocco dell'offerta economica pari ad € 57.550,00 oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza e oltre iva;

Precisato che:

- per la presente procedura è stato acquisito, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 il codice identificativo di gara 8511212A53;
- la spesa come determinata dalla presente procedura, rientra nella gestione dell'emergenza Covid-19 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 dell'OCPDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n. 630/2020 e sarà oggetto di specifico monitoraggio;

Vista l'attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico preventivo dell'anno in corso;

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che sottoscrivono in calce;

Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e smi;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le motivazioni in premessa riportate ed affidare, ai sensi del DL 76/2020 e dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e s.m.i., la fornitura a noleggio resasi necessaria nell'ambito dell'Emergenza Covid 19 di prefabbricati a servizio del Presidio Ospedaliero di Rimini e del Presidio Ospedaliero di Riccione, alla ditta Phoenix International SRL (con sede in Genova Via Cantore 8G interni 49-50 C.Fiscale P.IVA 01874570995), di cui da relazione acquisita in atti con prot. 2020/0308833/A del 13/11/2020 e successiva integrazione Prot. 2020/0302921/A del 09/11/2020;
2. Di prendere atto che la durata del noleggio viene determinata per un periodo di mesi 6 e al permanere dell'emergenza il suddetto servizio di noleggio potrà essere ulteriormente rinnovato e/o prorogato come previsto nei documenti di gara;
3. Di acquisire i documenti di gara registrati sul portale Intercent-ER;
4. Di precisare che il codice identificativo necessario ai fini dell'espletamento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 L.136/2010 è il seguente: 8511212A53;
5. Di dare atto che l'importo del noleggio per la durata di sei mesi ammonta ad € 58.550,00 oltre iva per un totale di € 71.431,00 da registrare sul budget 2020 la somma di € 12.000,00 Iva compresa, mentre la restante somma di € 59.431,00 sarà registrata a carico dell'esercizio 2021;
6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nella gestione dell'emergenza Covid-19 in conformità a quanto previsto dell'art. 1 comma 2 dell'OCPDPC 630/2020 e sarà oggetto di specifico monitoraggio e registrata sul Budget 2020 AVIN - COVID emergenza Coronavirus Co.Ge NFS: 4109002010 Altri servizi non sanitari da privato;
7. Di demandare ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, la responsabilità relativa alla corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura all'Arch. Sandra Fantoni;
8. Di dare atto altresì che l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso sul sito istituzionale dell'Azienda USL;

9. Di dare atto della compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico preventivo dell'anno in corso;
10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;
11. Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:
 - DIREZIONE MEDICA PO RIMINI;
 - DIREZIONE MEDICA PO RICCIONE;
 - U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;
 - U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;
 - U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO.

Nessun allegato

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Sandra Fantoni)

Il Direttore UO / Il Responsabile
(U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO
EDILIZIO)
(Arch. Enrico Sabatini)

Determinazione n. 3806 del 20/11/2020 ad oggetto:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID 19 - determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla ditta Phoenix International S.R.L. della fornitura a noleggio di prefabbricati da posizionare presso il Presidio Ospedaliero di Rimini e il Presidio Ospedaliero di Riccione CIG: 8511212A53.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 20/11/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Il presente atto è stato inviato in data 20/11/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente